

ALLEGATO C AL NUMERO 11937/8680 DI REPERTORIO

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata:

"A.I.A.S. - CITTÀ DI MONZA,

Ente del Terzo Settore (ETS)",

ai sensi del Decreto Legislative 3 Luglio 2017 n. 117. Essa aderisce all'A.I.A.S. Nazionale, Ente del Terzo Settore, e ne persegue le finalità.

Essa opera nel territorio della REGIONE LOMBARDIA ed eventualmente nel territorio nazionale.

È previsto l'obbligo di fare uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione di altro Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monza.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di MONZA non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SCOPO

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il perseguimento di tale finalità viene attuato con l'esercizio, in via esclusiva e principale, dell'attività di assistenza sociale e socio sanitaria rivolta a favore di persone disabili e, in particolare, a favore di quelle affette da patologie encefaliche e autistiche, svolgendo ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.

L'attività sarà rivolta a favore di chiunque, soci e non soci, sia in una situazione di disabilità, anche solo, temporanea.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, come previste dall'art. 5, del D. Lgs. 117/2017, e precisamente, le seguenti attività:

a) prestazioni socio-sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, Lettera c), del D. Lgs. 117/2017);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, Lettera d), del D. Lgs. 117/2017);

c) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, Lettera a), del D. Lgs. 117/2017).

L'associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura della disabilità e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente e quindi:

--- instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

--- promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà, alle famiglie, ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo, per un adeguata comprensione e gestione della situazione;

--- promuove l'attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;

--- svolge programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili;

- presta assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;
- promuove l'istituzione e gestisce Centri e servizi di Riabilitazione e socio-assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00, in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;
- istituisce e gestisce servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di disabilità;
- sollecita gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, istituisce Centri di orientamento e formazione professionale, contribuisce alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;
- istituisce e gestisce corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o di specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le persone in situazioni di disabilità, per aiutarle nell'integrazione sociale;
- mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano;

--- svolge, senza scopo di lucro, ogni attività, utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, compreso la gestione di scuole di specializzazione corsi e/o attività finalizzate e ogni altra scuola, alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati, si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;

--- istituisce centri di ricerca per l'applicazione dell'informatica nel campo dei sistemi di comunicazione alternativa e per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili;

--- istituisce Centri di Ricerca;

--- aiuta le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;

--- consiglia ed assiste i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;

- cura l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;

--- coordina, istituisce e gestisce Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;

--- cura, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione di persone svantaggiate;

--- promuove, coordina e gestisce ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;

- collabora con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili;
 - ricerca e collabora con altre Associazioni e Istituzioni pubbliche per migliorare le condizioni socio/sanitarie delle persone con disabilità secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, firmata dall'Italia il 13 marzo 2009;
 - favorisce la costituzione e la partecipazione a Comitati Regionali delle Sezioni A.I.A.S.;
 - istituisce, gestisce o promuove centri di riabilitazione in ambito neurocognitivo e neuromotorio ambulatoriali, Centri Diurni Occupazionali e Comunità residenziali per il “Dopo di Noi”;
 - promuove ogni utile servizio per l'inserimento scolastico, la formazione professionale volta all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuove, ricerca e forma il volontariato sociale per favorire attività ludico ricreative. Promuove soggiorni estivi ed invernali collaborando con realtà presenti nel territorio che si occupano di sport e turismo;
 - promuove e gestisce attività di riabilitazione di mantenimento psico-motorio nei confronti delle persone adulte con disabilità;
 - si impegna a realizzare le finalità e a rispettare i Regolamenti dell'A.I.A.S.
- RETE ASSOCIATIVA.

Per il raggiungimento di dette finalità può essere effettuata ogni convenzione o contratto con enti pubblici o privati.

L'associazione potrà accordarsi o consorziarsi con altri Enti ed Associazioni, per svolgere in comune, in tutto o in parte le proprie attività.

ART. 4.bis - ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può, inoltre, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6, del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4.ter - RACCOLTA FONDI

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito da:

--- beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;

--- dalle entrate così costituite:

a) quote sociali e dalla ripartizione, delle stesse, secondo quanto stabilito dall'A.I.A.S. Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;

c) da contributi pubblici e privati;

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

L'associazione A.I.A.S. - Città di Monza, costituita in ETS, ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

L'A.I.A.S. - Città di Monza non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni A.I.A.S. per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 6 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare, all'Associazione Nazionale A.I.A.S., una percentuale delle quote associative rimosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art. 7 - SOCI

Sono associati tutti coloro, che sono stati ammessi all'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La richiesta da parte di soci minori di età deve essere corredata/accompagnata dal consenso del genitore o di chi ne esercita la potestà.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione non impone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione alla

ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e, della medesima, ne deve essere data comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, in occasione della successiva convocazione. La decisione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

Gli associati hanno il diritto di:

--- eleggere gli organi dell'associazione;

--- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

--- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

--- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, previa richiesta scritta fatta al Consiglio Direttivo. Più in particolare, la visione dei bilanci sociali e la consultazione dei libri sociali dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) mediante presentazione di corrispondente richiesta scritta, fatta al Consiglio Direttivo, da inoltrarsi:

- a mezzo posta, alla sede legale dell'Associazione, con Raccomandata con Avviso di Ricevimento; o, in alternativa,

- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC

aiasmonza@pec.aiasmonza.it

o all'indirizzo e-mail help@aiasmonza.it

b) la richiesta, per essere valida, deve essere redatta per iscritto, indirizzata al Consiglio Direttivo, debitamente motivata e sottoscritta dalla parte richiedente; alla medesima richiesta deve essere allegato corrispondente valido documento di identità del richiedente;

c) la richiesta verrà comunicata al Presidente del Consiglio Direttivo, o alla persona che lo sostituisce a termine di Statuto Sociale, che provvederà alla formale convocazione del Consiglio Direttivo a termini di statuto sociale;

d) il Consiglio Direttivo, previo accordo con l'ufficio amministrativo competente, delibererà in merito al luogo della presa in visione (che non potrà essere diverso dalla sede legale) e sulla tempistica della presa in visione, che, comunque, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni e non

superiore a 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione;

e) della deliberazione sarà redatto verbale che sarà debitamente trascritto nel Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (o libro equipollente) e successivamente, trasmesso, nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente indicate nella richiesta medesima, al domicilio o alla residenza del richiedente medesimo;

f) per il caso di diniego, si rinvia alle modalità sopra indicate per il caso di rigetto della domanda di ammissione.

g) nel giorno concordato, la parte richiedente dovrà presentarsi, all'ora e nel luogo stabilito, per la presa in visione dei bilanci, e/o, dei libri sociali. Per il caso di mancata presentazione, senza giustificato, il richiedente dovrà inviare apposita nuova domanda, che dovrà essere approvata secondo l'iter sopra indicato.

Gli associati hanno l'obbligo di:

--- rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni;

--- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento, e i termini, annualmente stabiliti dall'assemblea dell'A.I.A.S. Nazionale. L'A.I.A.S. - Città di Monza, verserà alla Sede Centrale, e al Comitato Regionale se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite, anno per anno, dall'assemblea nazionale.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

--- recesso;

--- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno;

--- per decadenza;

--- per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) non ottemperino o, comunque, violino gravemente le disposizioni del presente statuto;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo dell'A.I.A.S. - Città di Monza.

Il provvedimento di sospensione, in caso di urgenza, è adottato dal Presidente dell'associazione.

L'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione o sospensione, chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'Assemblea dei Soci. La decisione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ

I dipendenti dell'A.I.A.S. - Città di Monza, non possono essere soci della

stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 5% (cinque per cento) di tutti i soci dell'associazione.

Nei casi di deroga, il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

ART. 10 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nell'apposito registro.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate, dall'associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione.

Sono, in ogni caso, vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17, del D. Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti e l'organo di controllo.

Tutte le cariche sono normalmente gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può, con sua delibera, attribuire dei compensi, agli amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali all'interno dell'Associazione, compreso il Presidente, proporzionali all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, nei limiti previsti dall'art. 8, del D. Lgs. 117/17.

ART. 12 - ASSEMBLEA

L'A.I.A.S. - Città di Monza assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione, ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

ART. 12.bis - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12.ter - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce, in sede Ordinaria, per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- g) eleggere i delegati che dovranno rappresentare la Sezione all'Assemblea

Regionale e Nazionale ai sensi dello Statuto.

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita e legittimata a deliberare, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

ART. 12. quater - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce, in sede Straordinaria, per:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per modificare lo Statuto, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 12. quinquies

CONVOCAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

RAPPRESENTANZA

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea, inoltre, deve essere convocata, dal Presidente, quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo, oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante fax, e-mail (posta elettronica) o altra comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione; l'ordine del giorno, e l'elenco delle materie da trattare, devono essere trasmessi, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

L'assemblea designa un Segretario, per redigere il Verbale.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno

tre mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente. Per i soci minorenni, il diritto di voto sarà esercitato da chi ne esercita la potestà.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 (cinque) soci, ove il numero dei soci sia superiore a 500 (cinquecento).

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, hanno luogo a scrutinio segreto.

L'assemblea si può riunire in audio video conferenza, o in sola audio conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e precisamente:

- sia consentito, al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito, al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito, agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione, simultanea, degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5

(cinque) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

I consiglieri devono essere soci dell'associazione, **durano in carica per tre esercizi, scadono in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica**, e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiamo rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod. civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6, dell'articolo 26, del D. Lgs. 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

--- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

--- Revoca da parte dell'Assemblea

--- Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, dello statuto;

--- Perdita della qualità di associato, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8.

Ove, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza dei consiglieri, il

Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà, al più presto, l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- c) nominare il Vice Presidente, il Segretario e il tesoriere dell'associazione;
- d) redigere, con cadenza annuale, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) amministrare i beni dell'associazione ed autorizzare le spese ed esercitare i relativi controlli;
- g) può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) provvedere per ogni altra necessità dell'associazione;
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure, sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, con giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove, per qualsiasi motivo, un eletto non accetti la carica, o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Il consiglio si può riunire in audio video conferenza, o in sola audio conferenza, purché siano rispettate le condizioni come sopra previste per l'assemblea, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 14 - PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è

rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo;
- e) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante

formale richiesta al consiglio direttivo.

ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed essi sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta osservanza dello statuto.

I revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile sull'attività dell'associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017, ove ne ricorrano i presupposti.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 117/17, deve essere nominato dall'assemblea un "organo di controllo" anche monocratico. Esso dura in carica tre anni. Il componente, o i componenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., anche tra i non Soci. Alternativamente il controllo può essere demandato al Collegio dei Revisori. In questa ipotesi almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori deve essere scelto tra le categorie di cui al comma 2, dell'art. 2397, del codice civile, anche tra i non Soci.

Nell'ipotesi in cui si superino i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Alternativamente, la revisione legale può essere attribuita al Collegio dei Revisori dei conti e, in questo caso, tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Soci.

I revisori esercitano il controllo contabile e vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I revisori hanno anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestano che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, anche sulle attività diverse di cui all'art. 6, e, a tal fine, possono chiedere, agli amministratori, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma, dell'articolo 8, del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 6 (sei) mesi, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, del D. Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, sono superiori al milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare, sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14, del D. Lgs. 117/17.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le

maggioranze previste dall'art. 12 quater.

L'assemblea, che delibera lo scioglimento, nomina anche uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale sarà devoluto, prioritariamente, in favore di altre sezioni A.I.A.S., preferibilmente della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o, in via sussidiaria, in favore dell'A.I.A.S. Nazionale; per il caso di sopravvenuta mancanza di detti enti, il patrimonio sarà devoluto in favore della Fondazione Italia Sociale. La devoluzione, in favore dei sopra indicati enti, avverrà previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, si applicano le norme dello statuto nazionale dell'A.I.A.S., oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia, in quanto compatibili. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. o alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.

Vidimato per allegazione

F.to Gaetano Santonocito

F.to Paola Bottini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. File firmato digitalmente dal Notaio Paola Bottini. Data dell'apposizione della firma digitale.